



# COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

## Ordinanza n. 349 del 02/08/2017

<b>OGGETTO</b>	<b>Divieto di avvicinamento, accesso, transito e sosta nel raggio di ml. 50,00 dai cimiteri comunali di Accumoli.</b>
----------------	---

### IL SINDACO

#### PREMESSO

che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre 2016, di intensità ancora maggiore, hanno provocato ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando i centri abitati;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**Rilevato** che in conseguenza dei suddetti eventi sismici le strutture cimiteriali di Accumoli Capoluogo e delle frazioni Villanova, Fonte del Campo, Poggio Casoli e Grisciano hanno subito crolli diffusi con danni tali da risultare inagibili;

**Vista** l' OCDPC n. 454 del 22 maggio 2017 recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016*", con la quale sono state individuate le procedure che i Comuni interessati dagli eventi sismici devono seguire per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi, provvedendo, sentita l'Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari;

**Considerato** che l'Ordinanza richiamata ha previsto deroghe specifiche alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82, 84 e 86;

**Richiamate** le proprie Ordinanze:

- n. 3 S-2 del 01/11/2016, con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali;
- n. 338 del 28/07/2017 inerente il recepimento del parere igienico – sanitario rilasciato dalla ASL RIETI per le attività di somma urgenza da effettuarsi nei cimiteri comunali;
- n. 341 del 28/07/2017 inerente la demolizione dei loculi e delle cappelle pericolanti ubicate nei cimiteri di Accumoli e Villanova – San Giovanni e la relativa rimozione delle macerie;

**Dato atto** che le attività di somma urgenza nei cimiteri sono in corso;

### **Ritenuto**

di dover prendere gli opportuni provvedimenti, al fine di ridurre al minimo i rischi per la pubblica incolumità e l'igiene pubblica conseguenti alle attività in essere;

a scopo precauzionale e per consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e dei servizi cimiteriali, di dover vietare l'avvicinamento ai cimiteri per un raggio di ml. 50,00, ad eccezione del personale autorizzato;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

## **ORDINA**

1. per le ragioni esposte in premessa, il divieto di avvicinamento, accesso, transito e sosta nel raggio di ml. 50,00 dai cimiteri comunali, fino al termine delle attività di somma urgenza;

sono esonerati dal rispetto della presente Ordinanza le ditte affidatarie dei lavori e dei servizi cimiteriali, il personale dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

## **DISPONE**

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli;
- Alla ASL competente;
- Alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze;

- che venga data adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune e nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

## AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

Geom. Stefano Petrucci

